

# DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO KM 0

Attività merceologiche, ammesse

- **Settore alimentare**

Il mercato si svolgerà per n. 4 appuntamenti di domenica, 27 ottobre 2024, 24 novembre 20234, 15 dicembre 2024, 26 gennaio 2025 **con orario di vendita dalle ore 09.00 alle ore 21,00**. Gli ambulanti devono posizionarsi entro le ore 08.00 e devono lasciare il proprio posto entro e non oltre le ore 21.00. Con determina del Responsabile dell'Ufficio Commercio Tali orari potranno essere variati

## **Art. 1 - Funzionamento del mercato**

- 1) Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
- 2) Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la raccolta dei rifiuti.
- 3) I responsabili degli uffici preposti, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- 4) La Responsabile del Servizio Commercio ha facoltà di modificare il presente disciplinare, per risolvere le problematiche di gestione dello stesso; può inoltre sopprimere posteggi o variare le tipologie merceologiche

- 5) Al servizio di vigilanza provvedono, per quanto di competenza, il Servizio di Polizia Locale, e l'Azienda ULSS;
- 6) L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il mercato in caso di eventi/manifestazioni concomitanti;
- 7) Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso dell'autorizzazione per l'attività itinerante, o di posteggio, nonché gli imprenditori agricoli in possesso della comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs 228/2001;

## **Art. 2 - Domanda di partecipazione al mercato**

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, ottenuti gli indirizzi dall'amministrazione, predisporrà apposito avviso di partecipazione con modello di domanda di partecipazione con apposita determina. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono presentare domanda per l'assegnazione provvisoria con le seguenti modalità:

- La domanda per la partecipazione al mercato sperimentale in marca da bollo da € 16,00 firmata e con l'indicazione della superficie e specializzazione merceologica per il quale si chiede l'assegnazione, deve pervenire a pena esclusione:
  - consegna a mani presso l'ufficio Protocollo del Comune di Veroli;
  - a mezzo pec: [protocollo.veroli@pec.it](mailto:protocollo.veroli@pec.it)
  -

Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico. Per le società: ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso di idonea autorizzazione amministrativa abilitante al commercio su area pubblica itinerante o posteggio;
- d) l'indicazione "mercato KM 0 sperimentale"; l'indicazione delle caratteristiche (superficie, settore e specializzazione merceologica) del posteggio chiesto in concessione. L'istanza, oltre ad indicare il settore indicare anche la merceologia prevalente dei generi posti in vendita dall'operatore richiedente.

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:

- a) fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità; per coloro che non sono cittadini di uno stato membro dell'unione europea è richiesta anche la copia del permesso di soggiorno;
- b) Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva o copia del DURC in formato cartaceo;
- c) copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio

## **Art. 3 - Assegnazione**

I posteggi verranno assegnati secondo la graduatoria risultante dall'applicazione dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- b) in caso di parità di anzianità si procederà all'assegnazione del posteggio secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande in sovrannumero, potranno essere prese in considerazione qualora ci fossero spazi ulteriori utilizzabili.

Gli operatori assegnatari si posizioneranno nei posteggi secondo le indicazioni stabilite dalla Polizia Locale.

Modeste variazioni delle dimensioni dei banchi sono tollerate purché non comportino pregiudizio per le operazioni mercatali.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'assegnazione:

- la mancanza della documentazione indicata all'art. 2 lett. c).
- la mancanza dei requisiti di legge per ciascuna categoria.

Nel caso di indicazione di un posteggio di dimensioni leggermente superiori a quelle disponibili questa potrà essere eventualmente accolta a condizione che non crei pregiudizio alla gestione complessiva dell'area.

#### **Art. 5 - Autorizzazione**

L'Amministrazione Comunale, espletata la procedura sopra richiamata provvederà con provvedimento all'assegnazione, con un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito per il giorno di mercato.

L'autorizzazione in oggetto non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di affidamento in gestione.

Durante il periodo sperimentale il Comune può sopprimere ovvero trasferire i posteggi per motivi di pubblico interesse o necessità con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

Gli operatori assegnatari al presente mercato non potranno vantare alcun diritto o priorità qualora l'Amministrazione decida, al termine della sperimentazione, di procedere con l'istituzione in via definitiva del mercato.

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora l'operatore economico contravvenga a norme di ordine e sicurezza pubblica e sul decoro urbano

#### **Art. 6 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

I banchi, i negozi mobili e le attrezzature devono essere collocati esclusivamente nello spazio di posteggio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali o spazi riservati a particolari categorie di persone; in ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

I veicoli, siano essi attrezzati o meno, per l'attività di vendita e/o per il trasporto della merce o attrezzature in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato, soltanto all'interno dello spazio assegnato al posteggio.

#### **Art. 7 - Obblighi e divieti per gli operatori**

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'originale dell'autorizzazione/comunicazione, che ha presentato per l'assegnazione del posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

L'operatore ha l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

#### **Art. 8 - Tariffa di Occupazione**

Tenuto conto del periodo sperimentale e della necessità di incentivare la presenza dei venditori, si stabilisce che non sarà richiesta alcun pagamento a titolo di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 11 - Dichiarazioni mendaci e sanzioni**

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Fatte salve le sanzioni previste dal succitato Decreto Legislativo e salvo diversa disposizione di Legge, all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Per le violazioni di cui all'art. 8 il pagamento in misura ridotta è di € 150,00.

Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

In caso di ripetute violazioni alle norme del presente disciplinare, oltre alla diffida potrà essere prevista la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a 20 giorni; nei casi più gravi potrà essere disposta l'esclusione.

#### **Art. 12 - Rinvio a disposizioni di Legge**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

**Art. 13 - Disposizioni finali**

La Giunta comunale ha facoltà di sospendere o cessare in ogni momento il mercato sperimentale; in tal caso gli operatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

La Giunta comunale, al termine del periodo di sperimentazione, ha facoltà di prorogarla o di istituire in via definitiva il mercato.

In caso di proroga della sperimentazione continueranno ad applicarsi le presenti disposizioni salvo diverse disposizioni contenute nel provvedimento di proroga.

Veroli lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Commercio  
Dott.ssa Anna Caliciotti